

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MIUR-MISE-REGIONE TOSCANA DGRT
758/2013**

PAR FAS 2007-2013

Linea d'Azione 1.1 - Azione 1.1.2

Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di qualità della vita, la salute dell'uomo, biomedicale, l'industria dei farmaci innovativi

BANDO FAS SALUTE 2014

F.A.Q.

(Aggiornato al 20/01/2015)

1. FINALITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE

1) Quali sono le aree tematiche ammissibili a contributo sul bando?

R. Ai sensi del paragrafo 4.1 del bando, sono ammissibili a contributo sul bando in oggetto progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, realizzati in Toscana, afferenti alle seguenti aree tematiche:

- neuroscienze;
- chirurgia minimamente invasiva e robotica, biorobotica, simulazione chirurgica;
- malattie rare e orfane;
- nuove frontiere della medicina delle cure personalizzate e preventiva ("omics" in generale).

Progetti di ricerca in materie non comprese fra quelle sopra indicate non sono ammissibili a contributo sul presente bando pubblico.

In particolare con "Nuove frontiere della medicina delle cure personalizzate e preventive", così come espressamente citate nel documento regionale "Il Sistema Toscano della Ricerca ed Innovazione: Strategie integrate per crescere e innovare" s'intende: il Systems Biology (gli "omics" in generale Proteomica, Metabolomica, Epigenomica; Metagenomica e Nutrigenomica). Validazione funzionale di determinanti genetici e biochimico-molecolari in modelli cellulari/animali di patologia (incluso malattie rare, neurodegenerazione, ecc.), sviluppo e invecchiamento; biomarcatori e infettivologia.

Sarà comunque sempre compito della Commissione tecnica di valutazione (CTV), dopo aver esaminato l'idea progettuale nella sua interezza, valutarne l'ammissibilità.

2) Con riferimento alla definizione delle "malattie rare e orfane", la Regione Toscana fa riferimento ad un elenco ufficiale o ha dei criteri specifici per valutare l'appartenenza di una malattia a tale categoria?

R. Secondo una definizione adottata in ambito comunitario, le malattie rare (MR) hanno una prevalenza nella popolazione inferiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti. Si tratta di patologie eterogenee, accomunate da problematiche assistenziali simili, che necessitano di

essere affrontate globalmente e che richiedono una particolare e specifica tutela, per le difficoltà diagnostiche, la gravità clinica, il decorso cronico, gli esiti invalidanti e l'onerosità del trattamento.

Le malattie rare riconosciute in esenzione in Regione Toscana, oltre a quelle dell'elenco allegato al D.M. 279/2001, sono quelle in allegato alla D.G.R. 90/2009. Non tutte le malattie rare rientrano negli elenchi dell'esenzione. L'OMS ha calcolato l'esistenza di circa 6.000 entità nosologiche, ma si tratta probabilmente di una stima riduttiva e, di fatto, l'Unione Europea (UE) calcola il loro numero in circa 8.000, compresi i sinonimi. Nel 2012 sono circa 6000 le entità nosologiche codificate da Orphanet, di cui la metà correlabili all'elenco delle MR già previsto dal D.M. 279/2001. Se si escludono i tumori rari, che non sono stati inseriti nell'elenco, la maggior parte delle restanti forme sono a bassissima frequenza. Deve comunque essere tenuto presente che il criterio cardine di precedenza risiede nella necessità di ricerca laddove ci sono patologie rare più orfane di altre nel senso che hanno avuto finora meno opportunità di ricerca rispetto ad altre sia sul versante diagnostico che terapeutico. Tale elemento verrà tenuto in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio corrispondente al criterio di selezione D) Validità tecnica, validità economica, rilevanza e credibilità del progetto, di cui al paragrafo 14.2.1 del bando, che si riferisce, tra gli altri, al parametro di valutazione "rilevanza", ovvero importanza del progetto nell'ambito delle strategie sanitarie e di sostenibilità della Regione Toscana, nel rispetto della sostenibilità finanziaria.

E' possibile comunque consultare il sito <http://www.orpha.net/consor4.01/www/cgi-bin/Drugs.php?lng=IT> per disporre di un elenco esaustivo.

3) I tumori definiti rari (presenti nel database orphanet) possono essere oggetto di questo bando?

R. Il database Orphanet racchiude un elenco esaustivo delle malattie rare e orfane; tuttavia il fatto che la proposta progettuale abbia per oggetto una malattia inclusa in tale database non garantisce di per sé l'ammissibilità della proposta. Sarà la Commissione tecnica di valutazione (CTV), dopo aver esaminato l'idea progettuale nella sua interezza, a valutare l'ammissibilità della proposta rispetto ai criteri di valutazione. (cfr. anche quesito precedente).

4) La ricerca pre-clinica rientra nella ricerca industriale o nello sviluppo sperimentale?

R. In genere la ricerca pre-clinica rientra nella ricerca industriale perché la sperimentazione pre-clinica è tesa piuttosto all'acquisizione di nuove conoscenze, che potrebbero rivelarsi fondamentali solo in una fase successiva dello sviluppo.

5) Il progetto può prevedere ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e combinazioni di queste?

R. E' possibile che uno stesso progetto includa attività inerenti i tre ambiti previsti (ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale), fermo restando il vincolo di cui all'art. 6 (il totale delle attività di ricerca fondamentale dovrà essere corrispondente a una percentuale di costi inferiore al 20% dei costi complessivi di progetto).

6. SOGGETTI DESTINATARI

1) Quali sono gli Organismi di Ricerca che possono partecipare al bando?

R. Al bando possono partecipare gli organismi di ricerca che rispettano tutti i requisiti di cui all'art. 8.1.2 e, tra questi, in particolare quello di essere un OR secondo la definizione stabilita dalla Disciplina RSI e riportata all'art. 3 del bando. Per "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza" o "organismo di ricerca" si intende infatti: "un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze." Il suddetto requisito sarà verificato all'interno dello Statuto o dell'Atto costitutivo dell'OR.

2) Le aggregazioni possono essere composte da massimo 5 soggetti destinatari + massimo 3 imprese (max 8), oppure da massimo 5 unità (OR + imprese, max 5)?

R. Le aggregazioni possono essere composte da massimo 5 soggetti destinatari (partner di progetto) + massimo 3 imprese partecipanti (max 8 tra destinatari e partecipanti). Il paragrafo 6 del bando prevede espressamente la possibilità che più strutture dello stesso soggetto (es. dipartimenti afferenti alla stessa università) possano partecipare al bando come OR distinti; in tal caso ciascun Dipartimento sarà soggetto destinatario e sarà quindi da considerarsi come unità nel conto dei cinque soggetti destinatari ammessi (Es. 2 Dipartimenti = 2 soggetti destinatari).

3) Qualora più istituti/dipartimenti afferenti allo stesso OR presentino un progetto, questi devono essere identificati come più partner o come un solo partner facente parte di un singolo OR? Il contributo quindi sarà versato ad ogni istituto come singolo partner?

R. Qualora più istituti afferenti allo stesso OR presentino un progetto, questi potranno essere identificati come più partner, cioè come OR distinti in quanto "unità organizzative interne" diverse. In questo caso la domanda di aiuto (Allegato A2) dovrà essere presentata indicando espressamente l'istituto come soggetto destinatario del contributo e dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'istituto stesso, ad esempio dal suo Direttore, se l'atto costitutivo dell'Istituto lo permette. L'erogazione del contributo sarà riconosciuta ad ogni partner di progetto in quota parte.

4) E' possibile partecipare a due differenti proposte di progetto in quanto partner o capofila (nelle diverse combinazioni possibili)? Ci sono restrizioni in tal senso (per es. possibile solo in due differenti ambiti di ricerca)? La presenza dello stesso partner in due richieste determina automaticamente l'inammissibilità della domanda?

R. gli OR possono presentare, in qualità di partner o Capofila, una o più domande riferibili a progetti diversi (punto 6 del paragrafo 8.1.2 del bando). Sempre il paragrafo 6 del bando prevede poi espressamente la possibilità che più strutture dello stesso soggetto (es. dipartimenti afferenti alla stessa università) possano partecipare al bando come OR distinti.

Come previsto dal punto 7 del paragrafo 8.1.2 del bando: "l'OR pubblico non può partecipare al medesimo progetto, in qualità di partner o Capofila e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale. Si precisa che, se un'unità organizzativa interna di un Ente di ricerca partecipa al progetto in qualità di partner, la stessa unità organizzativa e tutte le unità organizzative interne allo stesso non potranno essere fornitori di ricerca contrattuale dei partner di progetto".

5) E' possibile indicare come due partner differenti due unità di ricerca nello stesso dipartimento? Ci possono essere due partner diversi, con differente referente scientifico, ma stesso rappresentante legale?

R. Non ci possono essere due unità di ricerca all'interno dello stesso dipartimento che ricoprono entrambi il ruolo di partner di uno stesso progetto (cioè non sono OR diversi), mentre è possibile che ci siano due partner diversi, con differente referente scientifico, ma medesimo rappresentante legale. Gli OR possono presentare, in qualità di partner o Capofila, una o più domande riferibili a progetti diversi (punto 6 del paragrafo 8.1.2 del bando).

6) All'art. 6 del Bando si chiarisce che nel caso di partecipazione di più dipartimenti della medesima Università, questo dovrà essere esplicitato al momento della presentazione della domanda, in che modo posso evidenziarlo?

R. Se più Dipartimenti partecipano allo stesso progetto, la partecipazione di questi dovrà essere esplicitata semplicemente registrando ciascun Dipartimento come un soggetto distinto come sopra indicato.

7) Nel caso di partecipazione di una AOU, è possibile presentarsi come un Centro dell'AOU o è necessario partecipare come AOU?

R. Il paragrafo 6 del bando prevede espressamente la possibilità che più strutture dello stesso soggetto (es. dipartimenti afferenti alla stessa università) possano partecipare al bando come OR distinti; nel caso specifico però la partecipazione dell'AOU è prevista come unitaria. Al Direttore Generale spetta la responsabilità complessiva della gestione e la rappresentanza legale dell'Azienda.

8) Un ricercatore universitario può presentare più domande riferibili a progetti diversi?

R. Ai sensi del paragrafo 4.1, la Regione Toscana con il Bando FAS Salute 2014, intende promuovere progetti di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale in materia di scienze della vita, realizzati da Organismi di Ricerca, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Enti del Servizio Sanitario Regionale che svolgono istituzionalmente attività di ricerca, sia singolarmente che, preferibilmente, in collaborazione fra loro, come stabilito dal paragrafo 6 dello stesso. Non è pertanto possibile, per un singolo ricercatore, presentare una domanda a suo nome, dal momento che possono beneficiare, e quindi essere destinatari dei contributi previsti al bando, solo i soggetti di cui al paragrafo 6 di cui sopra, ovvero:

- Aziende Ospedaliero-Universitarie del Servizio Sanitario Regionale Toscano e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano, che svolgono istituzionalmente attività di ricerca;
- Organismi di ricerca pubblici o privati aventi sede legale o operativa nel territorio della Toscana.

Riguardo alla possibilità per un ricercatore di essere responsabile scientifico di più progetti,

specifichiamo che il Bando non prevede limitazioni in tal senso, ma il lavoro svolto dal ricercatore in questione deve essere rendicontato puntualmente e non può essere rendicontata più volte la stessa attività.

9) "Si precisa che, se un'unità organizzativa interna di un Ente di ricerca partecipa al progetto in qualità di partner, la stessa unità organizzativa e tutte le unità organizzative interne allo stesso non potranno essere fornitori di ricerca contrattuale dei partner di progetto". Con questo si intende che gli OR non possono essere quindi allo stesso tempo partner e subcontraenti di uno stesso progetto?

R. Se più Dipartimenti/Istituti di uno stesso Ente parteciperanno al progetto in qualità di partner, lo stesso Dipartimento, e tutte le unità organizzative interne allo stesso, non potrà essere fornitore di ricerca contrattuale, cioè subcontraente, degli altri partner di progetto (cioè degli altri Dipartimenti/Istituti).

10) Tre Dipartimenti della stessa area, ciascuno con un Direttore delegato dal Rettore alla firma, sono interessati a partecipare al progetto, in collaborazione con altri 2 enti. L'ATS sarà costituita solo da tre soggetti in quanto i tre Dipartimenti hanno stessa partita IVA e stesso Codice Fiscale?

I tre Dipartimenti, ciascuno con un Direttore delegato dal Rettore alla firma, potranno partecipare come OR distinti e non come un unico soggetto, alla costituzione dell'ATS. Si potranno aggiungere poi, come soggetti destinatari del progetto stesso, gli ulteriori due Enti, raggiungendo in tal modo il numero massimo di 5 soggetti partecipanti secondo le prescrizioni del bando. Rimane valido l'obbligo della partecipazione di almeno una piccola impresa ai sensi del paragrafo 4.1.

11) Le aziende sanitarie locali, non essendo OR pubbliche né enti del SSR specificati in bando (AOU, Fondazione Monasterio, ISPO), possono comunque essere coinvolte nel progetto per la realizzazione di attività strumentali alla ricerca?

R. Le Aziende Sanitarie Locali non rientranti tra quelle previste dal paragrafo 3 del bando, in quanto non riconosciute come enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale per i quali l'attività di ricerca è prevista come attività istituzionale, potranno partecipare al progetto in qualità di fornitori di ricerca contrattuale.

12) L'art. 8.1.1., punto 6), prevede che l'OR sia "regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, risultare attivo ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S". La Fondazione XY, in ragione della propria natura giuridica di ente fondativo, non dispone (né può disporre) del requisito di ammissibilità da ultimo indicato nella premessa d). L'art. 8.1.1., punto 14), prevede altresì che l'OR è tenuto ad osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro. La Fondazione XY non ha adottato alcun contratto collettivo nazionale ma disciplina il rapporto con i propri dipendenti sulla base di contrattazione individuale e si è dotata di un regolamento interno di natura privata. Si richiede se la Fondazione XY, rientrante nella definizione di organismo di ricerca di natura privata di cui

all'art. 3 del BANDO, sia o meno legittimata a partecipare al bando stesso in qualità di partner ovvero di fornitore di ricerca contrattuale.

R. A seguito delle modifiche apportate dal D.D. 5534/2014 del 28/11/14, il requisito di cui all'art. 8.1.1 è stato ampliato ricomprendendo anche gli Organismi di Ricerca privati che non sono tenuti per legge all'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA. Questi ultimi dovranno comunque essere soggetti legalmente riconosciuti e essere iscritti negli albi previsti dalla legge (a titolo esemplificativo: REA, Anagrafe Unica delle ONLUS) e darne idonea attestazione. La Fondazione potrà quindi, se in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti, partecipare al bando anche in qualità di soggetto destinatario.

13) Le associazioni di volontariato e le associazioni riconosciute, possono fare parte della rete di soggetti attivi nel progetto? Eventualmente sarebbe possibile riconoscere loro un rimborso spese sostenute?

R. A seguito delle modifiche apportate dal D.D. 5534/2014 del 28/11/14, il requisito di cui all'art. 8.1.1 è stato ampliato ricomprendendo anche gli Organismi di Ricerca privati che non sono tenuti per legge all'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA. Non è esclusa quindi la partecipazione di associazioni di volontariato o riconosciute, se rientranti nella definizione di organismi di ricerca privati di cui all'art. 3 ed in possesso degli altri requisiti richiesti, tra cui quello di essere soggetti legalmente riconosciuti e essere iscritti negli albi previsti dalla legge (a titolo esemplificativo: REA, Anagrafe Unica delle ONLUS).

7. IMPRESE PARTECIPANTI

1) La partecipazione di un'impresa al progetto è obbligatoria?

R. Come previsto dal paragrafo 4.1 del bando, ciascun progetto dovrà prevedere la partecipazione obbligatoria di almeno una piccola impresa, avente sede operativa nel territorio toscano, appartenente ad uno dei settori strategici toscani, cioè aderente ai "distretti tecnologici", intendendo come tali quelli identificati dalle delibere di Giunta regionale n. 603/2010 e n. 87/2011 (cfr. art. 7). La presenza di almeno un'impresa, fino ad un numero massimo di 3 e la percentuale stabilita per la partecipazione di tali soggetti al progetto (almeno il 10 % dei costi totali del progetto, che in caso di più imprese dovrà essere sostenuta cumulativamente) costituiscono un requisito di ammissibilità al progetto stesso, secondo il dettato del paragrafo 14.1.1 del bando.

L'impresa, al momento della presentazione della domanda, dovrà esplicitare al Capofila la forma di partecipazione all'interno di una dichiarazione (Allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale esprime l'interesse alla ricerca e indica l'appartenenza ai distretti tecnologici e il proprio apporto al progetto. All'interno dell'Allegato C, ciascuna impresa dovrà dare dimostrazione delle spese da sostenersi (personale, attrezzature, materiali ecc.) in funzione della ricerca oggetto del progetto; resta inteso che tali spese sono rendicontate dal/dai soggetto/i destinatario/i esclusivamente ai fini della dimostrazione dell'effettiva partecipazione di ciascuna impresa.

Ogni impresa inoltre dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla dimensione aziendale (Allegato C1), secondo il dettato del paragrafo 13.4 del bando.

Ciascuna impresa, inoltre, in relazione alle spese sostenute, dovrà compilare il piano finanziario del progetto (Allegato B2), secondo il dettato del paragrafo 13.4 del bando. Si precisa anche che le imprese partecipanti non potranno essere subcontraenti nell'ambito del progetto né beneficiare a titolo favorevole dei risultati della ricerca. Si ricorda però che

ai sensi del paragrafo 7 del bando le imprese partecipanti al progetto hanno, la facoltà di esercitare, entro 2 anni dalla scadenza del progetto stesso, un diritto di prelazione per l'acquisizione in licenza dei diritti sui risultati, brevettabili o meno, raggiunti o realizzati nel corso dell'attività di ricerca inerente il progetto, anche se dovranno comunque essere rispettate le condizioni dell'art. 3.2.1 della Comunicazione CE 2006/C 323/01.

2) Un'impresa può partecipare contemporaneamente a due diversi progetti di ricerca che prevedono il coinvolgimento di partners industriali diversi? E' inoltre necessario che anche gli organismi di ricerca (AOU e OR) beneficiari del contributo siano differenti nelle due ATS?

R. Nel bando è espressamente prevista la possibilità per quanto riguarda i soggetti destinatari (organismi di ricerca pubblici e privati e enti del SSR) di presentare, in qualità di partner o Capofila, una o più domande riferibili a progetti diversi (par. 8.1.1, punto 17 e par. 8.1.2, punto 6). La possibilità per un'impresa di partecipare contemporaneamente a due diversi progetti di ricerca che prevedono il coinvolgimento di partners industriali diversi, seppur non esplicitata dal Bando, non è di fatto esclusa per le imprese titolari dei requisiti di cui all'art. 7. L'impresa, al momento della presentazione della domanda e per ogni progetto, dovrà esplicitare al Capofila la forma di partecipazione all'interno di una dichiarazione (Allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale esprime l'interesse alla ricerca e indica l'appartenenza ai distretti tecnologici e il proprio apporto al progetto (almeno il 10 % dei costi totali del progetto, che in caso di più imprese dovrà essere sostenuta cumulativamente). Ovviamente in caso di partecipazione a più iniziative, l'impresa sarà tenuta a garantire per ciascuna di esse l'apporto previsto dal bando. All'interno dell'Allegato C infatti, l'impresa dovrà dare dimostrazione delle spese da sostenersi (personale, attrezzature, materiali ecc.) in funzione della ricerca oggetto del progetto. Si ricorda anche che le imprese partecipanti non potranno essere subcontraenti nell'ambito del progetto stesso.

3) Le imprese MPMI possono essere subcontraenti dei destinatari (soggetti beneficiari) del progetto?

R. Come indicato all'art. 7 del Bando, se le imprese partecipano al progetto in qualità di "soggetti partecipanti obbligatori" non potranno essere subcontraenti dei soggetti destinatari nell'ambito del medesimo. Nel caso in cui le MPMI non partecipino al progetto in qualità di "soggetti partecipanti obbligatori", potranno essere subcontraenti del soggetto destinatario.

4) Le imprese partecipanti devono essere al massimo 3 di cui almeno una "piccola": nei moduli da compilare per la dichiarazione di dimensione dell'azienda le opzioni sono micro/piccola, media e grande. Per piccola si intende micro/piccola, e quindi impresa con numero dipendenti < di 50 e fatturato (o totale di bilancio) <=10 M euro?

R. La prescrizione della partecipazione obbligatoria di almeno di una piccola impresa, è da ritenersi in senso stretto ai sensi della normativa, quindi un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (all'art. 2 della "Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese" (2003/361/CE), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Legge 124 del 20 maggio 2003 (in seguito "Raccomandazione (2003/361/CE)", recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005). Per il calcolo dei parametri di cui sopra si deve fare riferimento al concetto di "impresa autonoma" e i dati impiegati per il calcolo degli "effettivi" (unità lavorative annue ULA) e degli importi finanziari devono essere quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso, calcolati su base annua.

5) La media impresa si può considerare come partecipante obbligatorio?

Poiché la presenza di almeno un'impresa, fino ad un numero massimo di 3, e la percentuale stabilita per la partecipazione di tali soggetti al progetto costituiscono un requisito di ammissibilità dei progetti, previsto a pena di inammissibilità della domanda, secondo il dettato dell'art. 14.1.1 del bando, se partecipa una sola impresa questa deve essere piccola. Le altre potranno essere indifferentemente micro, piccole, medie o grandi ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE).

6) L'impresa deve aderire ad un Distretto Tecnologico Toscano. Significa che se aderisce ad un Polo di Innovazione non ha i requisiti necessari di partecipazione?

R. Ai sensi del punto 1 dell'allegato A della DGRT 137/2011, per distretto tecnologico si intende un'aggregazione territoriale con struttura amministrativa propria. Con DGRT n. 1080 del 5/12/2011 la RT ha disposto, dalla data del 7/11/2011, la convergenza dei Poli di innovazione nei Distretti Tecnologici. In tal senso, come indicato nella delibera G.R. n. 539/2011, i Poli divengono componenti dei Distretti Tecnologici, con ruolo di segreteria tecnica, a supporto del Comitato di Indirizzo Tecnologico e del Presidente del DT. Pertanto, se l'impresa già aderiva al Polo di Innovazione, automaticamente dovrebbe aderire anche al relativo Distretto Tecnologico.

7) Se un'impresa non appartiene ad un Distretto Tecnologico Toscano, entro quando è necessario completare la procedura di adesione?

Come indicato ai paragrafi 4.1 e 7 del bando in oggetto, l'impresa "al momento della presentazione della domanda dovrà esplicitare al Capofila la forma di partecipazione all'interno di una dichiarazione (Allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale esprime l'interesse alla ricerca e indica l'appartenenza ai distretti tecnologici e il proprio apporto al progetto". In particolare, al punto 2 dell'Allegato C approvato dal decreto 4042/2014, l'impresa deve dichiarare di appartenere, al momento di presentazione della domanda di aiuto, a uno dei settori strategici toscani, cioè di aderire ai "distretti tecnologici" identificati dalle Delibere di Giunta regionale n. 603/2010 e n. 87/2011. Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, è necessario che questo requisito sussista al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (SAL)/saldo".

Pertanto, nel primo caso, la procedura di adesione dovrà essere completata prima della presentazione della domanda di aiuto; nel secondo caso, la procedura di adesione dovrà essere completata prima della presentazione della domanda di pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (SAL)/saldo.

8) A chi si deve rivolgere l'impresa per aderire ad un Distretto Tecnologico nei tempi della scrittura della proposta progettuale?

R. Per quanto riguarda l'adesione ad uno dei Distretti è necessario rivolgersi direttamente agli stessi.

9) E' disponibile un elenco delle imprese aderenti ai "distretti tecnologici" con particolare riferimento al settore delle "life sciences"?

R. L'elenco dei soggetti appartenenti al Distretto "Scienze della vita" consultando la pagina informativa disponibile al link <http://www.scienzedellavita.it/?q=affiliati>.

10) Gli Spin off possono partecipare al Bando? In caso affermativo, sono considerate a tutti gli effetti come imprese?

R. Gli Spin off, se rientranti nelle tipologie di cui alle definizioni del paragrafo 3 del bando, posso partecipare allo stesso come imprese e non come partner di progetto non rientrando nella fattispecie di cui al paragrafo 6 del bando "soggetti destinatari".

11) Possono partecipare allo stesso progetto imprese (di cui una piccola e in numero massimo di 3) collegate?

R. I dati economici delle imprese collegate parteciperanno al calcolo per la definizione della dimensione aziendale dell'impresa partecipante stessa come da allegato C1 del bando, ma non costituiscono elemento di esclusione i rapporti di associazione e/o collegamento con altre imprese. Pertanto al progetto posso partecipare anche 3 imprese tra loro collegate, purché almeno una rispetti il requisito dimensionale di "piccola impresa" come stabilito al paragrafo 7 del bando.

12) Il bando esplicita in modo chiaro che "le imprese partecipano alle attività di ricerca, ma non possono beneficiare né direttamente né indirettamente dei contributi di cui al presente bando". Se l'impresa può partecipare come fornitore di ricerca contrattuale non significa che può partecipare alla ricerca "contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio" (anche se non sarà poi proprietario dei risultati) e quindi beneficiare indirettamente di un contributo?

R. Date le prescrizioni dell'art. 7 del bando, un'impresa che si configura come "soggetto partecipante obbligatorio" non può rivestire anche il ruolo di fornitore di ricerca contrattuale dal momento che .." le imprese partecipanti non potranno essere subcontraenti nell'ambito del progetto". In questo caso quindi un'impresa non beneficia neppure "indirettamente" dei contributi del bando.

13) Se il 10% dei costi totali deve essere sostenuto dalle imprese cumulativamente, potrebbe allora una di esse partecipare a costo zero?

R. No. Dal momento che il dettato del bando specifica che la partecipazione delle imprese deve avvenire mediante "collaborazione operativa delle proprie strutture", non si ritiene possibile che un'impresa partecipi a costo zero al progetto di ricerca.

14) Il contributo minimo del 10% dei costi totali di progetto, che le imprese partecipanti devono sostenere, può essere fornito "in cash", tramite un eventuale trasferimento in denaro tra l'impresa e gli enti beneficiari?

R. Il contributo minimo del 10% dei costi totali di progetto, che le imprese partecipanti devono sostenere, non può essere fornito "in cash", tramite un eventuale trasferimento in denaro tra l'impresa e gli enti beneficiari.

All'interno dell'Allegato C, ciascuna impresa dovrà dare dimostrazione delle spese da sostenersi (personale, attrezzature, materiali ecc.) in funzione della ricerca oggetto del progetto; resta inteso che tali spese sono rendicontate dal/dai soggetto/i destinatario/i esclusivamente ai fini della dimostrazione dell'effettiva partecipazione di ciascuna impresa.

Ciascuna impresa, inoltre, in relazione alle spese sostenute, dovrà compilare il piano finanziario del progetto (Allegato B2), secondo il dettato del paragrafo 13.4 del bando. Si precisa anche che le imprese partecipanti non potranno essere subcontraenti nell'ambito del progetto né beneficiare a titolo favorevole dei risultati della ricerca.

15) Il soggetto capofila di una proposta vorrebbe coinvolgere un'impresa che non ha sede in Toscana e che non ha interesse ad aprire una sede nel nostro territorio qualora il progetto fosse finanziato (come sarebbe previsto dal bando). L'impresa può essere coinvolta come consulente del capofila?

R. Un'impresa che non ha sede in Toscana e che non ha interesse ad aprire una sede nel nostro territorio, non può partecipare come "soggetto partecipante obbligatorio" ai sensi del paragrafo 7 del bando, ma può partecipare come fornitore di ricerca contrattuale.

16) Quali conseguenze sono previste a carico dell'impresa e a carico dell'intero progetto nel caso in cui l'impresa non riesca a mantenere l'impegno di investimento pianificato nell'allegato B2?

R. Ai sensi dell'art. 7 del Bando "La partecipazione delle imprese dovrà essere prevista per tutta la durata del progetto o comunque essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi dello stesso. Eventuali variazioni dell'aggregazione e degli apporti che ciascun elemento della stessa conferisce al progetto di ricerca rispetto alla domanda iniziale dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per la valutazione dei loro effetti anche ai fini dell'applicazione della revoca. Per quanto riguarda la composizione delle aggregazioni, le imprese che partecipano alla realizzazione del progetto, in casi eccezionali, potranno essere sostituite con altre imprese aventi le stesse caratteristiche previste al presente articolo, salvo assicurare pari apporto economico al progetto e appartenere allo stesso distretto tecnologico." Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli impegni di investimento pianificato nell'allegato B2 da parte di un'impresa saranno valutate volta per volta, ma possono giungere anche nel caso limite alla revoca del contributo per il partenariato se non si è provveduto alla relativa sostituzione come previsto dal bando.

17) Quali sono le spese che possono rientrare nella contribuzione apportata dalle imprese?

R. Le voci di spesa imputabili per le imprese ai fini della dimostrazione della loro partecipazione al progetto sono quelle elencate nell'allegato B2 sezione D) riepilogo per voci di costo - 2) imprese partecipanti e cioè:

- Spese di personale strutturato per attività di R&S;
- Spese di personale per attività di R&S con rapporti di lavoro a termine assunti specificatamente per il progetto; spese di personale con rapporti di lavoro interinale; costi di assicurazioni RC e contro gli infortuni per il personale di cui all'articolo 8 del bando;
- Spese per strumentazione e attrezzature;
- Spese dei fabbricati e dei terreni;
- Spese della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche, dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, spese per servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca;
- Spese di trasferte e missioni;
- Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- Altri costi d'esercizio.

Si ricorda che, ai sensi del paragrafo 7 del bando, le imprese partecipano alle attività di ricerca, ma non possono beneficiare né direttamente né indirettamente dei contributi al bando, né beneficiare a titolo di favore dei risultati della ricerca. Pertanto le limitazioni previste al paragrafo 10 del bando "spese ammissibili", valgono solo per i soggetti beneficiari del contributo e non per le imprese partecipanti. Le spese infatti di ciascuna impresa partecipante sono "rendicontate dal/dai soggetto/soggetti destinatario/i esclusivamente ai fini della dimostrazione dell'effettiva partecipazione di ciascuna impresa".

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1) Esistono delle incompatibilità per la partecipazione al Bando PAR FAS Salute 2014 e la contemporanea partecipazione ad altri bandi regionali?

R. Per quanto riguarda l'incompatibilità per la partecipazione al Bando PAR FAS Salute 2014 e la contemporanea partecipazione ad altri bandi regionali, si deve tenere presente che "ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti destinatari. Pertanto, la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione (punto 12 dell'Allegato A1 e punto 5 dell'Allegato A2), a firma del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti destinatari, che elenchi tutte le domande di finanziamento per programmi di investimento in R&S presentate, nelle materie oggetto del bando, negli ultimi cinque anni e finanziate a valere su interventi agevolativi nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei (paragrafo 4 del bando). Si tenga anche presente il divieto di cumulo di cui al paragrafo 12 del bando, cioè l'impossibilità di usufruire di altri finanziamenti pubblici per le medesime spese previste nel progetto e concessi per le stesse iniziative ed eventi.

2) Tutte le unità operative del progetto presentato devono risiedere nel territorio toscano o ne basta una?

R. Ai sensi dei paragrafi 8.1.1, 8.1.2 e 7 dell'Allegato 1, per ciascuno dei soggetti partecipanti, è previsto come requisito di ammissibilità il possesso di almeno un'unità locale destinataria dell'intervento situata nel territorio della regione Toscana. In assenza di questo requisito al momento di presentazione della domanda di aiuto, questo deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (SAL)/a saldo e risultare, per le imprese, da visura camerale.

3) Strutture di ricerca con sede fuori della Regione Toscana possono partecipare al progetto non come partner ma come subcontractor o fornitori di ricerca contrattuale?

R. Ai sensi del paragrafo 8.1.2 del bando, tra i requisiti degli "Organismi di Ricerca aventi natura pubblica e degli enti del SSR (AOU, ISPO e Fondazione Toscana Gabriele Monasterio)" di cui al punto 2, è richiesto che ciascun OR debba possedere, alla data di presentazione della domanda, tra gli altri requisiti di ammissibilità anche quello di "avere sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, all'interno del territorio regionale. Per gli OR pubblici privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di

anticipo/ per stato avanzamento lavori (SAL)/a saldo. Tale prescrizione non opera nel caso di OR che partecipano al progetto in qualità di fornitori di ricerca contrattuale".

Qualora strutture di ricerca con sede fuori della Regione Toscana siano interessate a partecipare al progetto, ma non ad aprire una sede in Toscana, potranno essere coinvolte come fornitore di ricerca contrattuale, e non in qualità di partner, purché, resta inteso, il progetto sia interamente realizzato in Toscana, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione (paragrafo 6 del bando).

9. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1) Le imprese devono far parte dell'ATS e quindi essere contate per raggiungere il numero massimo dei 5 partner o devono essere considerate come entità che partecipano, ma che non fanno parte del partenariato ?

R. Le imprese partecipanti sono, come definite dal paragrafo 3 del bando, "soggetti partecipanti obbligatori" ai fini dell'ammissibilità del progetto. Sono invece partner di progetto, cioè "soggetti destinatari dei contributi" i soggetti elencati nel paragrafo 6, ovvero:

- Aziende Ospedaliero-Universitarie del Servizio Sanitario Regionale Toscano e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano, che svolgono istituzionalmente attività di ricerca;
- Organismi di ricerca pubblici o privati aventi sede legale o operativa nel territorio della Toscana.

I partenariati dovranno essere composti da non più di 5 soggetti destinatari. Pertanto le imprese non devono essere conteggiate ai fini del raggiungimento del numero massimo dei soggetti destinatari che costituiranno l'ATS; l'ATS infatti dovrà essere costituita solo tra i soggetti destinatari del contributo (cfr. FAQ, sezione 6, punto 2).

2) Il rettore è legale rappresentante di più dipartimenti, che, per alcune università e enti, hanno natura amministrativa separata ma non giuridica: i direttori dei dipartimenti (talvolta anche i referenti di singoli gruppi) sono persone procurate con atti specifici, ma in questo caso dello stesso legale rappresentante. Non è quindi chiaro ai docenti se i direttori dei Dipartimenti possano firmare un'ATS con altri dipartimenti, sia del proprio ente che con enti diversi.

R. L'ATS si costituisce tra i soggetti destinatari. Se il Dipartimento è il soggetto destinatario, sarà questi a partecipare alla costituzione dell'ATS. Chiaramente sarà necessario che ciascun soggetto valuti la propria capacità (personalità giuridica) ad impegnarsi legalmente e a firmare un atto notarile. Ai fini del bando non si esclude che il Direttore possa essere procurato dal Rettore alla rappresentanza legale, quindi eventualmente alla firma dell'ATS, a condizione che questa avvenga ai sensi dell'art. 13.2 dell'allegato 1 al Bando, dove è stabilito in particolare che l'Atto di Procura dovrà contenere la definizione dei poteri di rappresentanza conferiti.

3) I Direttori dei dipartimenti procurati dal Rettore possono a loro volta procurare i referenti dei gruppi partecipanti al progetto, nel momento in cui

ci sia un solo gruppo per dipartimento a partecipare al singolo progetto, nella firma dell'ATS?

R. L'ipotesi che il Direttore di Dipartimento, procurato dal Rettore, possa procurare a sua volta un referente scientifico delegandogli la responsabilità legale del Dipartimento a nostro avviso non è consigliabile; il Direttore dovrebbe a sua volta procurare il soggetto, dando evidenza dei presupposti e dei riferimenti normativi che gli permettono di delegare la responsabilità legale. La correttezza di tale prassi potrebbe essere valutata solo di fronte al caso concreto; consigliamo pertanto di non attuare in fase di deposito della domanda procedure che potrebbero compromettere l'ammissibilità del soggetto destinatario.

4) Il bando riporta che almeno il 10% dei costi totali del progetto dovrà essere sostenuto dalle imprese cumulativamente. Il paragrafo 9.2 sui diritti di proprietà intellettuale recita però che ciascun soggetto destinatario facente parte dell'aggregazione deve sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto stesso. Come va interpretato?

R. Il paragrafo 6 del bando disciplina i **"soggetti destinatari"** che andranno a costituire l'ATS, e prevede espressamente l'obbligo per ogni soggetto facente parte dell'aggregazione, al momento della presentazione della domanda, di sostenere almeno il 10% dei costi totali del progetto stesso. L'ATS dovrà essere costituita solo tra i soggetti destinatari del contributo, quindi non le **imprese**, che non rientrano in tale fattispecie ma in quella di **"soggetti partecipanti obbligatori"**. La partecipazione delle imprese, fino ad un massimo di tre, di cui almeno una piccola, deve avvenire mediante "collaborazione operativa delle proprie strutture" per almeno un 10% dei costi totali del progetto, e "la predetta percentuale del 10% dovrà essere sostenuta dalle imprese cumulativamente" (cfr. paragrafo 7 del bando). Pertanto La percentuale del 10% sarà calcolata cumulativamente per le imprese partecipanti.

5) I diritti di proprietà intellettuale dell'impresa si limitano alla possibilità di acquisire in licenza i diritti sui risultati dietro pagamento?

R. Come stabilito dagli art. 9.2 e 20 del bando, le imprese partecipanti al progetto hanno facoltà di esercitare, entro 2 anni dalla scadenza del progetto stesso, un diritto di prelazione, esercitabile ai prezzi di mercato, per l'acquisizione in licenza dei diritti sui suddetti risultati, brevettabili o meno, raggiunti o realizzati nel corso dell'attività di ricerca inerente il progetto.

6) Nel caso in cui i beneficiari di un progetto siano tutti dipartimenti della stessa Università, è comunque necessario fare un ATS?

R. Se un partenariato è composto da Dipartimenti dello stesso Ateneo sussiste comunque l'obbligo di costituirsi in ATS dal momento che essi rappresentano, ai fini del bando, OR distinti; è quindi necessario allegare alla domanda l'allegato D "Dichiarazione di intenti alla costituzione di ATS" che dovrà essere firmato da tutti i legali rappresentanti dei vari dipartimenti partner del progetto, che potrà essere anche il rettore stesso, ma che dovrà firmare tante volte quanti sono i singoli dipartimenti che rappresenta.

10. SPESE AMMISSIBILI

1) Abbiamo un dubbio sul calcolo del costo orario per la determinazione dei costi di personale strutturato : il tempo produttivo che utilizziamo per il calcolo del costo orario è già stato indicato da parte della Regione o ciascun proponente utilizza quello stabilito all'interno del proprio ente?

R. Le metodologie per il calcolo del costo orario per la determinazione dei costi di personale strutturato saranno indicate nelle linee guida per la rendicontazione che verranno pubblicate sul sito di ARTEA.

2) Vorremmo sapere se l'IRAP è un costo ammissibile nel calcolo del costo del personale.

R. La questione dell'ammissibilità dell'IRAP è stata aggiornata da ARTEA. L'imposta, considerata in precedenza non ammissibile al finanziamento, è, sulla base della nuova interpretazione fornita, ammissibile ad alcune condizioni. In particolare, L'IRAP è considerata ammissibile al finanziamento a condizione che:

- non sia recuperabile;
- sia determinato con il metodo retributivo;

Il "sistema retributivo" prevede che la base imponibile ai fini IRAP sia determinata dalla somma delle retribuzioni del personale dipendente, dei redditi a questi ultimi assimilati e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative o per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

I soggetti a cui si applica il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 10 bis del d.lgs 446/1997 sono:

- le Amministrazioni Pubbliche ;
 - gli Enti privati non commerciali che esercitano attività non commerciale in via esclusiva;
- Tali soggetti, dunque, sono gli unici che hanno la possibilità di rendicontare l'IRAP, in quanto solo per essi costituisce un elemento ulteriore del costo del lavoro.

3) Nel bando si parla di contratti a tempo determinato e a progetto: gli assegni di ricerca e le borse di studio sono possibili? E se sì, sono conteggiate nel calcolo del computo incremento occupazionale aggiuntivo?

Gli assegni di ricerca sono ammissibili, come desumibile dalle tabelle finanziarie di cui all'allegato B2. Le borse di studio sono ammissibili, ma non sono conteggiabili come incremento occupazionale per l'attribuzione di premialità.

4) Se il progetto "deve essere interamente realizzato in Toscana, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione" ne deriva che non potranno essere rendicontate eventuali spese sostenute nei confronti di fornitori, consulenti, studi, ecc. che non hanno sede in Toscana?

R. Le spese rendicontate potranno avere anche fornitori, consulenti, studi con sede fuori dal territorio toscano, purché le attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo, finalizzate a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica, e le relative "prestazioni concrete" siano svolte e realizzate nel territorio toscano. La "Disciplina RSI" infatti, - secondo la Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) - definisce un «progetto di R&S»: "un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della presente disciplina, finalizzata a svolgere una funzione

indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall'altro e in particolare quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto..."

Il subcontraente non è beneficiario, quindi il subcontratto deve coprire una parte limitata del progetto. In conseguenza di ciò il beneficiario deve assicurare che la proprietà intellettuale generabile dal subcontraente ritorni al beneficiario medesimo (prestazioni di 'ricerca fondamentale' punto 3 Definizioni del Bando). In merito alle 'prestazioni concrete', da Bando non risulta vigere obbligo assoluto di spesa a livello territoriale, pertanto il fornitore può essere nazionale o estero; la 'concretezza' della prestazione è da interpretarsi come 'tangibilità' dei risultati cui il fornitore è pervenuto con l'esecuzione della prestazione ed è dimostrata con report di attività, verbali etc. Le relative spese sostenute sono da ritenersi ammissibili se e nella misura in cui trovano applicazione sperimentale, ricaduta applicativa, prospettiva di utilizzazione nell'ambito del territorio regionale toscano.

5) Ipotizziamo alcuni esempi per capire se la spesa è ammissibile/rendicontabile o meno:

- a. Fornitore di ricerca contrattuale (o una delle altre spese tipo e), attività finalizzata a svolgere funzione indivisibile...) di Milano, la prestazione si concretizza ad esempio con un report di dati. L'attività viene svolta a Milano, viene inviato il report al committente toscano, beneficiario del bando, che lo ha indicato come subcontraente nel progetto. Documenti: fattura intestata al fornitore milanese.**
- b. Stesso fornitore del caso a), stessa prestazione: il fornitore ha un'unità mobile/sposta persone e attrezzature in Toscana, esegue la prestazione, viene fornito il report. Documenti : fattura intestata al fornitore milanese.**
- c. Mix dei casi a) e b): parte dell'attività di ricerca è svolta a Milano, parte in Toscana. Stesso report e fattura finale.**
- d. Caso limite: la prestazione consiste nell'uso di un database scientifico a pagamento, server in Germania: il committente accede dal proprio computer in Toscana, l'elaborazione dei dati però avviene sui server in Germania, da cui poi viene inoltrato il report richiesto. Fattura intestata al fornitore tedesco.**

R. Le spese indicate ai punti a), b), c) e d) sono rendicontabili, ma ammissibili alle condizioni indicate alla FAQ precedente.

6) Se il consulente/fornitore ha sede fuori Toscana, quale documentazione andrebbe presentata per certificare che le relative "prestazioni concrete" sono state svolte e realizzate nel territorio toscano (ad esempio nel caso 3 si dovrebbe indicare quanto è imputabile all'attività svolta in Toscana)?

R. Non incide il livello territoriale al quale la prestazione è eseguita, nel senso che la prestazione può essere svolta su un'unità mobile oppure in un'altra Regione, se queste sono le sedi indicate nella scheda tecnica di progetto e dove nei fatti il fornitore affidatario esegue le prestazioni che gli sono commissionate perché indispensabili al progetto. Piuttosto rileva se nella scheda tecnica di progetto è stata precisata la parte affidata al fornitore e se essa sia limitata rispetto al progetto medesimo. Inoltre sedi, località, unità

mobili dove le attività sono previste dal contratto/subcontratto che lega il beneficiario al fornitore, unitamente ai costi previsti per il suo intervento.

7) Sono ammissibili nella voce di costo "Altri costi di esercizio" o nella voce di costo "Spese per servizi di consulenza e di servizi equivalenti", i costi di una società di consulenza esterna per attività di supporto alle attività di management del progetto?

R. Secondo il dettato della lettera a) paragrafo 10 del bando, il costo del personale interno per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto (ad esempio il personale amministrativo per la rendicontazione) deve essere imputato come altri costi di esercizio di cui alla lettera i). Analogamente, i servizi utilizzati per la rendicontazione non possono essere considerati consulenza ai fini de'attività di ricerca, e pertanto vanno anch'essi rendicontati come altri costi di esercizio. Analogamente, i servizi esterni utilizzati per la rendicontazione del progetto devono essere rendicontati in altri costi di esercizio.

8) Sono ammissibili i costi di ammortamento di attrezzature nuove di fabbrica acquisite precedentemente all'avvio del progetto?

R. Secondo il dettato della lettera c) paragrafo 10 del Bando sono ammissibili "spese per strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata dello stesso. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. (...) Si precisa che, all'interno della suddetta voce di spesa, è considerato ammissibile a contributo il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva". Possono quindi considerarsi ammissibili sia strumenti e attrezzature di nuova acquisizione che i costi dei suddetti beni anche se già disponibili nel patrimonio aziendale del soggetto beneficiario a condizione che siano registrati nel libro dei beni ammortizzabili. Il costo ammissibile, sia per macchinari, strumenti e attrezzature di nuova acquisizione che per quelli già presenti nel patrimonio aziendale, è determinato, di norma, mediante quote di ammortamento calcolate utilizzando i coefficienti di ammortamento previsti dal DM del 31/12/88 pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989".

9) A quale tipologia di spesa di personale è riferito il limite del 30% di cui all'Allegato 1, par. 10, punto a)?

R. Le spese di personale di cui alla lettera a) dell'art. 10 si riferiscono a tutto il personale dedito ad attività di ricerca **già presente in azienda all'inizio del progetto** e quindi non assunto specificamente per il progetto. Relativamente alle forme contrattuali ammesse, in questa voce di spesa si possono rendicontare i costi relativi al personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato e agli apprendisti; i costi relativi ai collaboratori a progetto e ai titolari di assegno di ricerca (non attivati per il progetto specifico), nel limite massimo del 30% del totale delle spese ammissibili del progetto ammesso. I costi ammessi saranno esclusivamente quelli di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati direttamente nell'attività di ricerca e sviluppo presso la sede toscana indicata per la realizzazione progettuale.

10) Il personale il cui contratto a tempo determinato venga, a seguito di scadenza del contratto di lavoro attivato su altro progetto, rinnovato (senza emanazione di nuovo bando) specificatamente per il progetto, è da considerarsi riconducibile alla categoria di cui all'Allegato 1, par. 10, punto b)?

R. Sì, il personale con contratto a tempo determinato il cui contratto venga a scadenza a seguito di scadenza del contratto di lavoro attivato su altro progetto, questo se rinnovato specificatamente per il progetto, può essere rendicontato fra il personale di cui alla voce b).

11) Relativamente alle spese delle attrezzature e strumentazione (lettera c cap. 10), sono ammissibili i costi di noleggio? Inoltre, è prevista una differenza tra il noleggio e il leasing?

R. I costi relativi all'acquisto di strumenti ed attrezzature sono rendicontabili limitatamente ai rispettivi valori delle quote di ammortamento (risultanti dal libro dei cespiti/piano di ammortamento o altra documentazione equivalente) rapportate alla percentuale e alle giornate di utilizzo diretto nelle attività di ricerca/sviluppo del progetto a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto di R&S e per il quale è stato richiesto il contributo finanziario. Nel caso in cui l'acquisizione di strumenti ed attrezzature avvenga attraverso un contratto di leasing o di noleggio, il costo rendicontabile dovrà essere calcolato sulla base dei canoni pagati nel periodo di realizzazione del progetto, al netto degli interessi, rapportati alla percentuale di utilizzo diretto nelle attività di ricerca/sviluppo del progetto. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e finale.

12) Per le imprese, le spese di fabbricati possono essere computate nel 10% richiesto di contributo?

R. Come desumibile dalle tabelle dell'allegato B2, le spese per fabbricati possono rientrare nel 10% dei costi totali del progetto che le imprese dovranno sostenere ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato 1.

13) L'azienda X è una S.r.l. i cui il 95% dei costi sono iscritti in bilancio alla voce "B.7 costi per servizi", rappresentati dalle fatture dei consulenti e dai servizi infrastrutturali (telefono, server farm, servizi informativi, servizi legali e amministrativi). Non ci sono quindi costi di personale dipendente. Possono partecipare al bando come impresa partecipante mettendo i costi di cui sopra come il 10% dei costi ammissibili del progetto, richiesto come soglia minima alle imprese partecipanti (da sole o aggregate)? La documentazione da produrre rispetto a questi costi segue le stesse regole rendicontative dei bandi in cui le imprese sono beneficiarie (fatture, bonifici, buste paghe etc con i riferimenti del progetto), o sarà più semplice, dato che nel bando FAS salute 2014 le imprese non beneficiano di alcun aiuto?

R. Non avendo personale, l'impresa a cui si fa riferimento potrà mettere a disposizione del progetto spese di altra natura (ad esempio attrezzature, materiali, altro).

Le spese del progetto sono rendicontate dai soggetti destinatari esclusivamente ai fini della dimostrazione dell'effettiva partecipazione di ciascuna impresa. Le modalità di rendicontazione saranno stabilite in apposite linee guida emanate dal settore regionale

competente o da organismo intermedio o ente appositamente incaricato delle attività di controllo della rendicontazione.

14) Volevo sapere se è possibile con i soldi destinati al personale da assumere istituire un contratto libero professionale?

I contratti di liberi professionisti, se utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, rappresentano in genere dei "costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti" riconducibili alla lettera e) dell'art. 10 del Bando. Non è possibile inserirli tra le spese di personale a) e b), a meno che il libero professionista non venga contrattualizzato con una forma riconducibile a queste categorie (es. contratto a tempo determinato o co.co.co.).

15) I costi di soci/amministratori sono ammissibili?

R. I costi dei soci/amministratori del beneficiario (OR privato) e della media/grande impresa partecipante sono ammissibili, sempre che il socio/amministratore faccia parte del personale strutturato, vale a dire sia dipendente a tempo determinato, indeterminato o cocopro.

Sarebbe inoltre opportuno, nel caso in cui un beneficiario (OR privato) voglia rendicontare tale tipologia di costi, che nella relazione tecnica iniziale vengano specificatamente descritti in modo tale che la loro opportunità venga valutata in sede di comitato di valutazione.

Per quanto riguarda le micro/piccole imprese partecipanti, i costi dei soci/amministratori sono ammissibili anche nel caso in cui il socio/amministratore, che partecipa al progetto, non faccia parte del personale strutturato.

11. INTENSITA DI AIUTO

1) L'intensità di aiuto per la ricerca fondamentale svolta dagli enti di ricerca e' dell'80%. Il restante 20% è rappresentato dal cofinanziamento? Il cofinanziamento può essere il salario dei dipendenti che partecipano al progetto?

R. Il contributo riconoscibile sulle spese ammissibili inerente la ricerca fondamentale è dell'80%. Gli organismi di ricerca possono coprire come ritengono più opportuno la relativa quota di cofinanziamento (20%), in quanto il contributo viene calcolato sull'intero progetto ammissibile e non pro-quota sulle singole categorie di spesa.

2) Si chiede una precisazione relativamente alle intensità di aiuto e alle percentuali fissate dal bando per la composizione del piano finanziario. Se il costo totale del progetto per i soggetti destinatari di cui all'art. 6 è di 1.000.000,00 di euro:

- a. **qual è il contributo minimo che le imprese devono apportare ai sensi dell'art. 7 del bando?**
- b. **quale porzione del budget è spendibile in attività di ricerca fondamentale?**
- c. **qual è l'intensità di aiuto per le diverse attività di ricerca?**

R. Se il costo totale del progetto sostenuto dai soggetti destinatari di cui all'art. 6 (OR, AOU e enti del S.S.R che svolgono istituzionalmente attività di ricerca) è di 1.000.000,00:

- a) il contributo minimo delle imprese dovrà essere del 10% di tale importo (ovvero 100.000,00). Non si esclude tuttavia che questo contributo possa essere maggiore;
- b) ai sensi dell'art. 6 del bando "il totale delle attività di ricerca fondamentale dovrà essere corrispondente a una percentuale di costi inferiore al 20% dei costi complessivi di progetto", ovvero nell'esempio inferiore a 200.000,00 euro (es. 199.999,00);
- c) ipotizzando che il budget si divida come segue:
- | | |
|--|---------------------|
| Ricerca fondamentale (inferiore 20%): | 199.999,00 |
| Ricerca Industriale: | 500.001,00 |
| Sviluppo sperimentale: | 300.000,00 |
| Totale: | 1.000.000,00 |

le intensità di aiuto saranno le seguenti:

Ricerca fondamentale (80%¹):	159.999,20
Ricerca Industriale (80%):	400.000,80
Sviluppo sperimentale (60%):	180.000,00

Il **contributo totale** ammonterà a **euro 740.000,00** e il cofinanziamento a carico dei soggetti destinatari ai **euro 260.000,00**.

Gli Organismi di Ricerca possono coprire come ritengono più opportuno la relativa quota di cofinanziamento, in quanto il contributo viene calcolato sull'intero progetto ammissibile e non pro-quota sulle singole categorie di spesa. Si ricorda, inoltre che, ai sensi del paragrafo 7 del bando, le imprese partecipano alle attività di ricerca, ma non possono beneficiare né direttamente né indirettamente dei contributi al bando, né beneficiare a titolo di favore dei risultati della ricerca. Pertanto le limitazioni previste al paragrafo 10 del bando "spese ammissibili", tra le quali anche quelle per il personale strutturato, valgono solo per i soggetti beneficiari del contributo e non per le imprese partecipanti. Le spese infatti di ciascuna impresa partecipante sono "rendicontate dal/dai soggetto/soggetti destinatario/i esclusivamente ai fini della dimostrazione dell'effettiva partecipazione di ciascuna impresa".

3) Sul bando viene detto che ogni ente deve cofinanziare almeno il 10%, ma se le ricerche sono finanziabili al massimo all'80%, il restante 10% come deve essere coperto?

Nel bando si specifica che ogni soggetto facente parte dell'aggregazione, al momento della presentazione della domanda, deve sostenere almeno il 10% dei costi totali del progetto stesso (paragrafo 6 del bando) e non che ogni ente deve cofinanziare almeno il 10%. Gli Organismi di Ricerca possono coprire come ritengono più opportuno la relativa quota di cofinanziamento (almeno il 20% e non il 10%). Si ricorda, inoltre che, ai sensi del paragrafo 7 del bando, le imprese partecipano alle attività di ricerca, ma non possono beneficiare né direttamente né indirettamente dei contributi al bando, né beneficiare a titolo di favore dei risultati della ricerca.

13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

¹ La ricerca fondamentale NON è ammissibile per AUO e Enti S.S.R.

1) Qual è la scadenza del bando e quali sono le modalità di presentazione della domanda?

R. Ai sensi del paragrafo 13.2 del Bando, *Termini di presentazione delle domande e modalità di richiesta delle chiavi di accesso*, la domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al sito Internet https://sviluppo.toscana.it/fas_salute e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione del presente bando e **fino alle ore 17.00 del giorno 30 gennaio 2015**.

Si deve tener presente che le **chiavi di accesso al sistema informatico** sono rilasciate dal giorno di apertura del bando e fino alle ore 12.00 di giovedì 29 gennaio 2015. La verifica dei dati indicati e degli allegati presentati, al fine di autorizzare il rilascio delle chiavi di accesso, avviene solo ed esclusivamente per i soggetti che, entro le ore 12.00 di giovedì 29 gennaio 2015, completano la procedura di registrazione descritta nella FASE 2. Non saranno prese in esame richieste di rilascio delle chiavi di accesso pervenute oltre le ore 12.00 di giovedì 29 gennaio 2015.

Si specifica anche che, in caso di aggregazione, il rilascio delle chiavi di accesso verrà autorizzato esclusivamente ai partner che, entro le ore 12.00 di giovedì 29 gennaio 2015, avranno completato la procedura di registrazione descritta nella FASE 2; ugualmente, il rilascio delle chiavi di accesso verrà autorizzato esclusivamente alle imprese partecipanti che, entro le ore 12.00 di giovedì 29 gennaio 2015, avranno completato la procedura di registrazione descritta nella FASE 2.

2) All'art. 9.1 del bando, in merito alla lettera d'intenti, per la costituzione dell'ATS si dice: "precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, i partner del progetto devono presentare una dichiarazione di intenti per la costituzione dell'ATS" e, per le modalità di presentazione di tale documento, si rimanda agli art.13.4 e 14.1.1 del bando. A tali articoli però non ci sono date che specifichino quale momento s'intenda con "precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto". Sapete darci indicazioni più precise riguardo alle modalità di presentazione dei documenti e sull'eventuale esistenza di precadenze da rispettare?

R. Non ci sono scadenze precedenti il 30 gennaio per la presentazione di alcun documento. Dal momento che il bando prevede che, sia l'accordo preliminare per l'esercizio della proprietà intellettuale (ALLEGATO E), sia la lettera di intenti alla costituzione dell'ATS (ALLEGATO D) siano presentati con la domanda, necessariamente essi dovranno essere sottoscritti prima della presentazione della domanda stessa, cioè prima della chiusura telematica della domanda attraverso il sistema informativo di Sviluppo Toscana, che dovrà dunque contenere anche gli stessi allegati D ed E sottoscritti.

3) All'interno di un Dipartimento Universitario ci sono molti ricercatori che potrebbero presentare domande di finanziamento: il fatto che si logghi per primo il Legale Rappresentante (il Direttore del Dipartimento) implica che solo un ricercatore possa presentare domanda per quel Dipartimento? O anche gli altri ricercatori del medesimo Dipartimento entrano tutti con la stessa password del Direttore presentando ciascuno un progetto?

R. Gli Organismi di Ricerca (di seguito OR) possono presentare, in qualità di partner o Capofila, una o più domande riferibili a progetti diversi (punto 6 del paragrafo 8.1.2 del

bando). Sempre il paragrafo 6 del bando prevede poi espressamente la possibilità che più strutture dello stesso soggetto (es. dipartimenti afferenti alla stessa università) possano partecipare al bando come OR distinti. Il Legale Rappresentante deve richiedere le chiavi di accesso per ogni progetto che l'Istituto intende presentare; non è possibile presentare progetti diversi con la stessa password, né per il Direttore di Dipartimento/Legale Rappresentante, né per i ricercatori del medesimo dipartimento.

4) Riguardo alla figura di legale rappresentante per un dipartimento dell'università XY: il documento di nomina dei Direttori di Dipartimento da parte del rettore è valido come delega della legale rappresentanza o tale documento non ha valenza di nomina e quindi è da considerarsi il rettore il legale rappresentante per tutti i dipartimenti universitari?

R. Se il documento evidenzia la nomina del Direttore, ma non esplicita il fatto che il Direttore abbia la rappresentanza legale del Dipartimento., questo non è sufficiente. Se il Direttore non è legittimato ad agire in qualità di legale rappresentante per la partecipazione al bando, è necessario accompagnare al documento di nomina allegato un atto di procura e autodichiarazione di conformità all'originale da parte del procurato (si veda art. 13.2 del bando).

5) Gli Enti di ricerca pubblici devono presentare la visura camerale? Qualora l'Ente abbia un'articolazione territoriale, deve essere riferita all'Istituto di appartenenza o alla presenza dell'Ente nell'ambito regionale?

R. Essendo l'ente di natura pubblica e non iscritto in CCIAA, il requisito di territorialità, se presente al momento della domanda, sarà verificato in fase di istruttoria tramite analisi dello Statuto/atto costitutivo dell'Istituto partecipante. Se questo non fosse sufficiente, la Regione Toscana potrà richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'art. 14. Per i soggetti iscritti in CCIAA saranno gli uffici competenti a provvedere ad estrarre dalle apposite banche dati la visura camerale inerente la sede legale/unità locale dell'Ente all'interno del territorio regionale. Per gli OR pubblici privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, la verifica del requisito territoriale sarà effettuata al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (SAL)/a saldo.

6) Gli Enti pubblici, facendo attività commerciale in maniera non prevalente non sono tenuti all'iscrizione alla camera di commercio. Come devono comportarsi nella compilazione del punto 2) dell'allegato A2?

R. In fase di compilazione dell'allegato A2 (domanda di aiuto) sarà necessario al punto 2) selezionare l'opzione uno se ha sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale, anche se essa fa riferimento alla visura camerale, che invece non è obbligatoria per gli enti pubblici.

7) La parte scientifica del progetto e la scheda tecnica (allegato B1) devono essere redatte in lingua italiana o in lingua inglese?

R. La domanda di aiuto (Allegato A2) e la scheda tecnica di progetto (allegato B1), così come ogni altro documento richiesto dal bando FAS Salute 2014, devono essere redatti in lingua italiana.

8) I professori ci chiedono se è previsto dal sistema di sottomissione l'invio in copia delle comunicazioni che di base vanno al capofila, anche ai referenti scientifici dei progetti, ed ai legali rappresentanti di ciascun soggetto.

R. Le comunicazioni in automatico dal sistema relative al progetto, una volta conclusa la fase di presentazione della domanda, saranno esclusivamente indirizzate all'indirizzo mail del responsabile legale indicato nella domanda. Durante invece la fase di compilazione della domanda stessa, il sistema invia in automatico le mail all'indirizzo del compilatore. Nessuna mail sarà inviata in automatico ai referenti scientifici.

9) Una volta registrati è possibile compilare gli allegati. Questi ultimi sono sempre modificabili fino alla chiusura del bando?

R. Gli allegati sono sempre modificabili fino alla chiusura della domanda, ad eccezione degli allegati D ed E che devono essere chiusi e firmati digitalmente prima (art. 13.4 punto 7 e 8) della chiusura della domanda stessa.

10) Quali sono le condizioni in cui si può indicare "non applicabile" negli allegati A1 - punto 11) e A2 - punto 4)?

R. Si può indicare "non applicabile" solo nel caso in cui la notifica/autorizzazione non sia richiesta data la natura dell'ente.

11) Nella domanda di aiuto (Allegati A1 e A2) è necessario elencare le domande di intervento per programmi R&S approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei. Qualora un gruppo di ricerca all'interno di un Istituto/Dipartimento facente parte di un OR intenda partecipare al bando, quali progetti sarà necessario indicare nella domanda di aiuto?

R. Se la domanda di partecipazione al bando viene presentata a nome dello specifico Istituto/Dipartimento e non genericamente dell'OR, è necessario che negli allegati A1 e A2 vengano elencate le domande di intervento presentate da tutti i gruppi di ricerca appartenenti all'Istituto/Dipartimento.

12) Nella domanda di aiuto è sufficiente indicare i progetti approvati e finanziati dall'Istituto/Dipartimento nelle materie oggetto del bando oppure devono essere considerati i progetti relativi a tutte le aree di ricerca?

R. Nella domanda di aiuto (allegati A1/A2) dovranno essere elencate tutte le domande di finanziamento nelle materie oggetto del bando, dal momento che la "ratio" che sottintende tale prescrizione è quella di rendere possibile il controllo sul rispetto del divieto di cumulo tra contributi ed incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi per oggetto le stesse spese.

13) Il bando all'art. 6 recita: "Nel caso di partecipazione di più strutture (es. dipartimenti afferenti alla stessa università) dello stesso soggetto, queste dovranno essere dichiarate al momento della presentazione della domanda". Quindi si deduce che il soggetto destinatario è l'ente: per la compilazione della tabella rilevazione ULA dell'allegato B1, seconda colonna, "ULA alla data di presentazione della domanda", vanno indicati quelli totali dell'ente?

R. Per la compilazione della tabella rilevazione ULA dell'allegato B1, seconda colonna, "ULA alla data di presentazione della domanda", vanno indicati i totali dell'ente inteso come sede operativa in cui si svolge il progetto di R&S (quindi ad es. dello specifico

dipartimento), cioè la stessa unità operativa su cui poi si dovrà calcolare l'occupazione aggiuntiva.

14) Negli Allegati D ed E si specifica che questi devono sottoscritti da più legali rappresentanti, però poi alla fine dell'allegato c'è il posto per la firma di UN SOLO LEGALE RAPPRESENTANTE. Come ci dobbiamo comportare, firma solo il legale rappresentante del capofila?

R. Il paragrafo 13.4 del bando stabilisce che occorre compilare e, successivamente, presentare, secondo i termini e le modalità previsti, rispettivamente, nei precedenti articoli 13.2 e 13.3 i seguenti documenti:

7) per ciascun progetto, DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELL'ATS (Allegato D), **firmata digitalmente dai legali rappresentanti del Capofila e di tutti i soggetti destinatari del contributo**. Questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto proponente sia un'ATS già costituita. Nel caso di ATS già costituita dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa (sul contenuto dell'atto costitutivo dell'ATS consultare il precedente art. 9.1);

8) per ciascun progetto, ACCORDO PRELIMINARE SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (All. E) redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 9.2 del bando e **firmato digitalmente dai legali rappresentanti del Capofila e da tutti i soggetti destinatari del contributo, nonché dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante**.

Anche nei singoli allegati viene espressamente citato che: ALLEGATO D "DICHIARAZIONE D'INTENTI PER LA COSTITUZIONE DELL'ATS": la dichiarazione deve essere presentata da ciascuna ATS costituenda e sottoscritta dal legale rappresentante del Capofila e di tutti i soggetti destinatari del contributo, ai sensi dell'articolo 6 del bando;

ALLEGATO E "ACCORDO PRELIMINARE SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE": la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto destinatario, ai sensi dell'articolo 6 del bando, componente dell'aggregazione e di ciascuna impresa partecipante, ai sensi dell'articolo 7 del bando.

Le firme digitali quindi devono essere apposte per gli allegati D ed E sullo stesso e unico file da tutti i sottoscrittori. Gli allegati D ed E, che richiedono più firme, devono essere caricati durante la stesura del progetto mentre gli altri allegati faranno parte del documento generato dal sistema al momento della chiusura del progetto.

15) Chiediamo un chiarimento riguardo le firme da apporre sull'allegato E. Se un partenariato è composto da Dipartimenti dello stesso Ateneo sussiste l'obbligo di costituirsi in ATS; al momento di apporre la firma sull'allegato E il Legale Rappresentante dovrà firmarla per quanti Dipartimenti comporranno l'aggregazione o è sufficiente una sola firma del Legale Rappresentante?

R. Il Legale Rappresentante dovrà firmarla per quanti Dipartimenti comporranno l'aggregazione.

16) Considerato che ogni beneficiario del contributo deve presentare il proprio allegato D e E firmato digitalmente unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentante, vi chiediamo in quale sezione della piattaforma deve essere caricato.

R. I documenti di identità dei legali rappresentanti dei soggetti beneficiari e delle imprese partecipanti sono già stati caricati sul sistema al momento della richiesta di accredito.

17) Alcuni ricercatori mi chiedono cosa riportare nell' allegato E sotto la scritta "DICHIANANO" (compare fra parentesi "devono chiaramente essere descritti gli impegni dei soggetti..."); di nuovo una anagrafica dei partner con impegno economico sul progetto e un dettaglio scientifico cadauno?

R. l'allegato E è un "Accordo preliminare sui diritti di proprietà intellettuale", quindi l'ambito da disciplinare è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale dei risultati del progetto. Nel modello di allegato E è precisato che "devono chiaramente essere descritti gli impegni dei soggetti circa le forme di partecipazione al progetto". Dovranno quindi essere richiamati gli impegni assunti dai soggetti destinatari e dalle imprese in merito alla produzione dei risultati, già definiti nella scheda tecnica e nel piano finanziario, ma soprattutto dovranno essere disciplinate le modalità di utilizzo della comproprietà dei risultati ottenuti dal progetto. Nel definirle, occorre tenere presenti le prescrizioni fissate dal Bando all'art. 20.

In questa fase preliminare, ci si attende anche che venga definito il background, inteso come i diritti relativi alla proprietà intellettuale (know-how, segreto industriale, domande di brevetto, ecc...), che i beneficiari e le imprese partecipanti detengono già al momento dell'inizio delle attività di ricerca finanziate, e che mantengono. L'anagrafica dei firmatari è già presente nella prima parte dell'allegato, quindi non è necessario riportarla ulteriormente sotto la scritta DICHIANANO.

18) Sul fac simile dell'allegato B1 è indicato che si possono inserire fino a 12 obiettivi operativi, però sul portale di compilazione ne vedo soltanto 6. Poiché io ne ho 7, e i primi sei li ho già compilati, potreste gentilmente dirmi come devo fare per aggiungerne un altro?

R. Nella piattaforma informatica non è possibile aggiungere ulteriori obiettivi operativi oltre ai sei previsti. Non essendovi tuttavia un limite massimo di caratteri inseribili nella descrizione degli obiettivi, vi suggeriamo di indicare eventualmente più sub-obiettivi in ciascuno degli spazi previsti dalla piattaforma.

19) Nell'Allegato B1 - Scheda tecnica di progetto', nella 'Sezione 3: OR/enti/imprese subcontraenti', dove il beneficiario indica i fornitori affidatari di subcontratto nell'ambito del progetto, deve essere fornito l'indirizzo della sede legale e dell'unità locale dei fornitori subcontraenti coinvolti nello svolgimento delle attività di ricerca progettuali, nonché il nominativo, mail e telefono di un referente. Gli enti pubblici, per l'identificazione di un fornitore di servizi, devono procedere per bando pubblico e quindi selezione, e non potrebbero quindi inserire un nome specifico in questa sezione. Cosa possiamo indicare?

R. Qualora il soggetto destinatario sia obbligato dalla normativa sugli appalti a ricorrere ad un bando o ad una richiesta di preventivi per l'individuazione dei fornitori subcontraenti, è opportuno specificare l'impossibilità di indicare il loro nominativo in fase di deposito della domanda di aiuto, facendo riferimento agli obblighi discendenti da tale normativa; sarà necessario però inserire una descrizione della tipologia di subcontraenza che si intende acquisire, specificando quale tipo di lavoro/servizio/bene sarà richiesto al subcontraente.

20) Nella tabella di rilevazione delle ULA (All. B1) dobbiamo riportare anche i dati dell'impresa partner? Il numero dei contratti aggiuntivi attivati per il progetto dall'impresa vanno a sommarsi a quelli creati dai soggetti beneficiari che costituiscono l'ATS e quindi contribuiscono nella fase di valutazione dell'eventuale premialità?

R. Come indicato all'art. 14.2.2, il possesso dei requisiti necessari ai fini della premialità si riferisce esclusivamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 6 del bando e non alle imprese di cui all'art. 7 del bando. Non è quindi necessario indicare i dati relativi all'impresa nella tabella rilevazione ULA. Da questo discende che i contratti attivati dall'impresa non sono inseriti nel calcolo dell'incremento occupazionale aggiuntivo (IOA) e quindi non contribuiscono alla valutazione della premialità.

21) Essendo un Organismo di Ricerca pubblico, non possiamo indicare quanti posti aggiuntivi verranno attribuiti a persone di genere femminile in quanto le persone alla quali verrà attivato un contratto dovranno vincere un concorso pubblico che non ci permette di conoscere in anticipo chi sarà il vincitore/vincitrice. In questo caso come possiamo compilare la parte relativa al numero di donne che riceveranno un contratto nell'All. F?

R. Laddove sia impossibile determinare a priori il numero di donne che saranno assunte per il progetto, nell'allegato F, punto 3.1, si dovrà inserire 0 negli appositi spazi, dato che non potrà essere mantenuto con certezza l'impegno richiesto dall'indicatore di impatto.

**22) Nella schermata di registrazione compaiono come campi obbligatori:
1) indicare se l'Ente è soggetto a ritenuta d'acconto; il nostro Istituto fa da sostituto di imposta per la ritenuta d'acconto. Dobbiamo quindi scegliere l'opzione SI'?**

2) numero CCIAA. Considerato che il nostro Istituto è un organismo di ricerca pubblico, non siamo iscritti alla camera di commercio e pertanto non abbiamo il numero CCIAA.

Cosa è corretto indicare?

R. Per soggetto a ritenuta d'acconto si intende il soggetto che versa la ritenuta d'acconto ai dipendenti. Trattandosi di Organismo di Ricerca avente natura pubblica, in corrispondenza del campo relativo al numero di iscrizione alla CCIAA, potrete limitarvi ad indicare "0", proseguendo poi nella compilazione della domanda.

23) Il nostro Istituto non è abilitato all'acquisto telematico della marca da bollo.

Secondo il call center dell'Agenzia delle Entrate, non essendo abilitati, basta comprare la marca da bollo in una tabaccheria (o in un esercizio autorizzato) ed indicare il numero e la data sulla domanda di aiuto. Ci potete confermare che questa procedura è corretta ai fini dell'ammissibilità?

R. confermiamo la correttezza della procedura descritta. In particolare, specifichiamo che l'acquisto di valori bollati può essere effettuato presso i punti vendita autorizzati o presso i rivenditori di generi di monopolio (ad esempio, i tabaccai). Al momento di presentazione della domanda di aiuto, i dati relativi al numero identificativo (i 14 numeri presenti sopra il codice a barre dello scontrino, nella parte bassa del contrassegno) e alla data che si trovano sulla marca da bollo devono essere riportati negli appositi spazi della domanda da compilare on-line [Sezione "Dichiarazioni" - Scheda "Domanda di prima fase"]. In fase di

istruttoria di ammissibilità verrà verificato, attraverso il numero della marca da bollo, l'effettivo acquisto della stessa da parte del soggetto richiedente il contributo.

24) Non mi è chiaro se al punto 5 della dichiarazione impresa partecipante (Allegato C) venga richiesto di inserire un dettaglio delle voci di spesa elencate o un importo. Potreste farmi un esempio?

R. Accedendo sul sistema come impresa, nella zona di compilazione domanda, sono presenti due macrosezioni: "Dichiarazioni" e "Piano finanziario".

Nella sezione "Dichiarazioni", sottosezione "Dichiarazione impresa partecipante", al punto 5 è presente una tabella che riepiloga il supporto dell'impresa partecipante ai rispettivi soggetti destinatari, e che deve essere completata con gli importi previsti per le voci seguenti: Personale, attrezzature, materiali e altro. Non è necessario ulteriore dettaglio. Nella sezione "Piano finanziario" invece gli importi andranno suddivisi per voci di spesa e obiettivi operativi come indicato, qui con maggior dettaglio. I totali indicati nelle due sezioni dovranno ovviamente essere corrispondenti.

25) Nella sezione DICHIARAZIONI, al punto 5, devono essere indicati i finanziamenti ricevuti da bandi, o devono essere indicate anche convenzioni con enti locali (regione, ecc)?

R. Nella domanda di aiuto è previsto che il soggetto destinatario dichiari se ha o non ha presentato "negli ultimi cinque anni domande di intervento per programmi R&S approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito i programmi europei". La "ratio" che sottintende tale prescrizione tuttavia è quella di rendere possibile il controllo sul rispetto del divieto di cumulo tra contributi ed incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi per oggetto le stesse spese. Se quindi la convenzione discende da un finanziamento rientrante tra una delle tipologie indicate e riguarda le materie oggetto del bando, ed in particolare se l'Ente ha agito in qualità di soggetto attuatore per un altro Ente per gran parte delle attività progettuali, seppur non espressamente indicato, vi consigliamo di segnalarle.

26) Nell'allegato C "Dichiarazione impresa partecipante", al punto 5, cosa si intende per "Destinatario"? Cosa si intende per "Altro"? Che relazione c'è tra questa tabella e la tabella B2 "Piano finanziario"?

R. Accedendo sul sistema come impresa, nella zona di compilazione domanda, sono disponibili due macrosezioni: "Dichiarazioni" e "Piano finanziario".

Nella sezione "Dichiarazioni", sottosezione "Dichiarazione impresa partecipante", al punto 5 per "destinatario" si intendono i soggetti destinatari di cui all'art. 6; la tabella riepiloga infatti il supporto dell'impresa partecipante ai rispettivi soggetti destinatari.

La tabella deve essere completata con gli importi previsti per le voci seguenti: Personale, attrezzature, materiali e altro. Nella categoria "altro" devono essere indicate tutte le spese non riconducibili alle categorie Personale, attrezzature, materiali, fino a raggiungere l'ammontare totale corrispondente al totale del piano finanziario dell'impresa di cui all'allegato B2 "Piano finanziario".

Nella sezione "Piano finanziario" gli importi andranno suddivisi per voci di spesa e obiettivi operativi come indicato. Il totale del piano finanziario B2 infatti dovrà corrispondere al totale indicato nell'allegato C; dovrà inoltre esserci corrispondenza tra i montanti indicati nelle stesse voci di spesa (es: Personale all. C = somma delle due voci di personale del piano finanziario all. B2).

A loro volta, i soggetti destinatari ai quali l'impresa apporteranno le proprie risorse, dovranno indicare tali risorse nel proprio piano finanziario (nel piano finanziario del soggetto destinatario, in corrispondenza di ciascun obiettivo, si visualizza in fondo una o più righe denominate "Costo Impresa XY).

27) Le informazioni finanziarie che il Capofila deve inserire nella sezione "Piano finanziario" del proprio account, riguardano solo il Capofila o tutto il partenariato?

R. Le informazioni inserite dal Capofila riguardano quindi il proprio budget, in quanto ciascuno soggetto destinatario e ciascuna impresa è tenuto a caricare il proprio piano finanziario sul proprio profilo. L'impresa inoltre, nell'allegato C, dovrà precisare a quale soggetto destinatario le risorse apportate saranno conferite. A loro volta, i soggetti destinatari ai quali l'impresa apporteranno le proprie risorse, dovranno indicare tali risorse nel proprio piano finanziario (nel piano finanziario del soggetto destinatario, in corrispondenza di ciascun obiettivo, vedrete apparire in fondo una o più righe denominate "Costo Impresa XY).

28) La compilazione della sezione relativa ai subcontraenti è obbligatoria anche per le imprese?

R. Per le imprese non vale l'obbligo di completare la sezione 3 dell'allegato B1 relativa ai subcontraenti che invece è richiesta per i soggetti destinatari. Tuttavia nella scheda tecnica, per ciascuna delle attività, è richiesto al capofila di precisare le risorse che sarà necessario utilizzare per la realizzazione dei risultati. Poiché nella valutazione del progetto la validità economica della proposta intesa come coerenza tra i costi e i risultati attesi è uno dei parametri presi in considerazione, la possibilità per i valutatori di verificare la congruenza delle voci di spesa aggregate del piano finanziario con i dettagli forniti nella scheda tecnica rappresenta sicuramente un elemento positivo.

29) Avrei bisogno di delucidazioni su come riportare nell'allegato B2 la spesa inerente il conferimento di un prodotto dell'azienda messo a disposizione per il progetto. In particolare, vorrei sapere se è corretto indicarne i costi di ammortamento alla voce spesa per strumentazione e attrezzature, o se si deve procedere diversamente, ad esempio caricandone il valore commerciale come altri costi d'esercizio.

R. La scelta di imputare il costo in una categoria piuttosto che in un'altra dipende dalla tipologia di prodotto che intendete conferire. Questo può essere rendicontato in altri costi di esercizio solo se esaurisce la sua funzione economica con l'utilizzo al progetto, altrimenti deve essere rendicontato in strumenti e attrezzature dal momento che, se non altrimenti specificato dal beneficiario, il bene in oggetto può avere naturalmente una vita residua come bene strumentale nelle disponibilità del proprietario.

Nel secondo caso sarà corretto imputare i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Possono quindi considerarsi ammissibili sia strumenti e attrezzature di nuova acquisizione che i costi dei suddetti beni anche se già disponibili nel patrimonio aziendale del soggetto beneficiario a condizione che siano registrati nel libro dei beni ammortizzabili. Il costo ammissibile, sia per macchinari, strumenti e attrezzature di nuova acquisizione che per quelli già presenti nel patrimonio aziendale, è determinato, di norma, mediante quote di

ammortamento calcolate utilizzando i coefficienti di ammortamento previsti dal DM del 31/12/88 pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989.

14. FASI DEL PROCEDIMENTO

1) Ci è stato chiesto di avere dettagli ed esempi concreti sui criteri di selezione C ed E (par. 14.2.1), per capire cosa mettere in risalto nella scrittura del progetto. Il criterio C) può intendersi come impatto ed ampia applicabilità dei risultati attesi dal progetto, e relativi benefici per altri soggetti? Esempi concreti sarebbero d'aiuto.

R. Non ci è possibile fornire dettagli od esempi concreti sui criteri di selezione dal momento che non saranno considerate ammissibili a finanziamento le proposte progettuali che: in relazione a ciascun criterio di selezione, raggiungeranno un punteggio inferiore al minimo richiesto per quel criterio; pur avendo raggiunto, all'interno di ciascun criterio di selezione, il punteggio minimo, non raggiungano almeno 60 punti in relazione alla somma dei punteggi.

Si ricorda inoltre che, dato il dettato del paragrafo 14.2 del bando, la valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (in seguito CTV) nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore "Ricerca, Innovazione e Risorse Umane" e composta da membri interni ed esterni all'Amministrazione regionale, questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla L.R. n. 20/2009 art. 11 e dall'art. 6 dell'APQ MIUR-MISE-RT di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 758 del 6 settembre 2013.

2) Il bando, al punto 14.2.2.b) recita che per accedere ai criteri di premialità riguardo alla capacità di favorire le pari opportunità di genere e non discriminazione, ciascun soggetto destinatario deve allegare una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, che attesti che il soggetto ha realizzato nell'ultimo biennio un progetto di azioni positive per la promozione delle pari opportunità ai sensi degli artt. 42 e 45 del DL 198/2006. Tale punto deve essere compilato anche dalle imprese (soggetti partecipanti) ?

R. Confermiamo che ai sensi dell'art. 14.2.2. i soli soggetti destinatari, siano essi OR privati o pubblici, devono produrre un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R.445/2000 per ottenere il punteggio relativo alle pari opportunità di genere e non discriminazione. Ricordiamo che il possesso dei requisiti necessari ai fini della premialità si riferisce esclusivamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 6 del bando e non alle imprese di cui all'art.7, pertanto queste non dovranno produrre autocertificazione alcuna in merito.

15. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

1) Una volta presentata la domanda di finanziamento, quali sono le tempistiche di esecuzione e completamento del progetto? Da quando si possono

sostenere spese ammissibili e entro quanto il progetto deve essere concluso?

R. Ai sensi dell'art. 10 del bando le spese devono essere sostenute dopo la data di avvio del progetto, salvo quelle relative alla costituzione dell'ATS, eventuali spese per il rilascio di polizze fideiussorie e di acquisto attrezzature anteriori a tale data e utilizzate per il progetto.

Ai sensi dell'art. 15.2 del bando la data di firma della Convenzione costituisce anche la data di avvio del progetto. I beneficiari dei contributi hanno però la facoltà di anticipare tale avvio secondo le modalità stabilite dall'art. 4.2 del bando. Il progetto deve essere realizzato entro 24 mesi a decorrere dalla data di avvio, si rimanda tuttavia ad una attenta lettura anche dell'art. 15.3 del bando.

2) L'art 15.3, punto 8, prevede l'obbligo per i beneficiari di "mantenere per tutta la durata del progetto nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto i seguenti requisiti: ...l'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato". Significa che se l'ente ha assunto ad esempio 5 persone nell'ambito del progetto, che rappresentano un determinato incremento occupazionale sulla base della tabella ULA, nei 5 anni successivi l'ente deve mantenere il valore dell'incremento (indipendentemente se le 5 unità che realizzano questo valore siano le stesse del progetto o altre)?

R. A seguito delle modifiche apportate dal D.D. 5534/2014 del 28/11/14 il punto che prevedeva il mantenimento dell'incremento occupazionale per i 5 anni successivi alla rendicontazione del progetto è stato eliminato.

3) La sanzione per il mancato mantenimento degli obblighi di cui all'art. 15.3 comporta la revoca totale o parziale del contributo a posteriori? Se parziale c'è un ammontare predefinito?

R. Le prescrizioni di cui all'art. 15.3 rientrano tra gli obblighi che sono formalizzati nella Convenzione. La risoluzione per inadempimento della Convenzione conseguente a mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui all'art. 15.3 costituiscono cause di revoca del contributo ai sensi dell'art. 17.5 dell'Allegato 1. Non esiste tuttavia un importo prefissato; per giungere alla revoca del contributo e alla quantificazione del suo ammontare è necessario che sia avviato un procedimento, le cui fasi sono dettagliate nell'art 17.5.

4) Nel paragrafo 3 dell'Allegato 1 (Definizioni), si stabilisce che nel caso in cui l'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata e che suddetti requisiti saranno verificati all'interno dello statuto/Atto costitutivo. Cosa si intende con "formare oggetto di contabilità separata": che i costi ed i ricavi devono essere chiaramente ed univocamente rintracciabili all'interno della contabilità generale dell'organismo?

R. Agli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, le disposizioni concernenti gli adempimenti contabili previsti per le imprese e gli enti commerciali, attraverso la tenuta, per tale tipo di attività, di una contabilità separata. L'art. 144, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) stabilisce che

"per l'attività commerciale eventualmente svolta gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata", cioè di tenere la contabilità dell'attività commerciale in modo separato rispetto alla contabilità dell'attività istituzionale. La contabilità separata è un sistema di contabilizzazione dei costi parallelo a quello utilizzato per gli scopi civilistici e con il quale deve essere riconciliato periodicamente attraverso procedure implementate in modo sistematico nella contabilità dell'ente.

16. RENDICONTAZIONE E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) E' possibile disporre delle linee guida per la rendicontazione?

Le linee guida per la rendicontazione saranno pubblicate sul sito di Artea; per informazioni in merito alla rendicontazione è inoltre possibile contattare Artea scrivendo all'indirizzo mail: res@artea.toscana.it.

2) Valgono anche per il bando Fas salute 2014 le norme di semplificazione in materia di rendicontazione che consentono di presentare una certificazione di un professionista iscritto all'albo dei revisori così da snellire i termini di pagamento?

R. Secondo quanto stabilito dal paragrafo 16.1 del Bando, ai sensi dell'art. 5 sexies decies della L.R. n. 35/2000 e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dai beneficiari può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica e un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Come previsto dalla lettera B del paragrafo 17.2 del Bando, i controlli sulle rendicontazioni effettuate attraverso i revisori legali, avverranno annualmente a campione sulla relazione tecnica rilasciata in forma giurata ai sensi dell'art. 5-sexies decies della L.R. n. 35/2000.

3) Al momento della rendicontazione, sono le imprese che devono rendicontare direttamente o le spese sostenute dalle imprese devono essere inserite nelle rendicontazioni dei soggetti destinatari?

R. Le spese sostenute dalle imprese partecipanti, dichiarate in Allegato C, saranno rendicontate dai soggetti destinatari solo per dimostrare la partecipazione effettiva di ciascuna impresa alle attività progettuali. Le imprese partecipanti difatti non beneficiano dei contributi e neppure dei risultati della ricerca né direttamente né indirettamente (punto 7. IMPRESE PARTECIPANTI - BANDO FAS SALUTE 2014).